

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Del 14-03-2016

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 15:00, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MUGNAI GIULIA	P	SOTTILI FRANCESCO	A
SIMONI CRISTINA	P	CRUCCHI ILARIA	P
ORPELLI LAURA	P	NOCENTINI MATTEO	P
BECATTINI MASSIMO	A	NAIMI LORENZO OMAR	A
MORANDINI MASSIMILIANO	P	CARAMELLO PIERO	A
SARRI SANDRO	P	TRAMBUSTI VALENTINA	A
FARINI FRANCESCA	A	RENZI ROBERTO	P
FABRIZI GIACOMO	A	LOMBARDI SIMONE	P
SOMIGLI STEFANO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.

Assume la presidenza SIMONI CRISTINA in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale SACCA' FABIO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FARINI FRANCESCA
CRUCCHI ILARIA
LOMBARDI SIMONE

e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti tutti gli Assessori tranne Chiosi.

Durante la discussione, entrano in aula:

- *l'Assessore Chiosi;*
- *i Consiglieri Trambusti, Fabrizi, Sottili, Naimi.*

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio Risorse, D.ssa Maria Cristina Ielmetti, in data 15.02.2016;

Vista la L. n. 147/2013 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" ed in particolare il comma 639 dell'art.1 che istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che la fonte normativa della IUC ha come riferimento i seguenti commi dell'art. 1 della L. n. 147/2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 648 a 668 TARI (componente tributo sui rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

Viste le novità normative introdotte dalla L. n. 208/2015;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n. 26 del 6.05.2014 di approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI);

Visto il D.Lgs. n. 446/1997, ed in particolare l'art. 52, avente ad oggetto la potestà regolamentare del comune in materia di tributi locali;

Visto l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, che dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno "*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 di differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31 marzo;

Visto l'art. 1, comma 677, della L. 27.12.2013, n. 147 *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono*

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

Richiamata la propria deliberazione n. 40, assunta in data 14.03.2016, con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

Visto il comma 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 che dispone per il 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi;

Rilevata la necessità di confermare per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni TASI in vigore nell'anno 2015, dando atto del rispetto delle disposizioni riportate nei commi 640, 676, 677 e 678 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 così come segue:

- **aliquota di base (ordinaria) nella misura dello 0 (zero)** per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito:
- **abitazione principale**, nonché quelle ad essa assimilate, classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e **relative pertinenze**: aliquota nella misura del 2,7 per mille;
- **abitazione principale**, nonché quelle ad esse assimilate, classificata in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e **relative pertinenze**, nonché quelle ad esse assimilate: **ESENTE**,

precisando che tra gli immobili assimilati all'abitazione principale troviamo:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture del 22/04/2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui al comma 8, art. 13, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni: aliquota nella misura dello 0,4 per mille;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permane tale condizione, purchè non siano in ogni caso locati : aliquota nella misura dello 0,4 per mille;

Ritenuto necessario prevedere e riconoscere, ai sensi dell'art. 1 comma 682, della L. 27.12.2013 , n. 47, **una detrazione di € 50,00, per gli immobili adibiti ad abitazione principale** e relative pertinenze, nonché per quelli ad essa assimilati, **la cui somma delle rendite catastali (abitazione principale più le pertinenze) sia inferiore o uguale ad € 450,00;**

Ritenuto altresì necessario, prevedere e riconoscere, ai sensi dello stesso art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, **una detrazione di Euro 20,00 per l'abitazione principale** del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una **persona riconosciuta portatrice di handicap** ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. n. 382/70 oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70.

Rilevato che le detrazioni di cui sopra **sono tra loro cumulabili;**

Dato atto che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale oltre le pertinenze del soggetto passivo va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. n. 382/70 oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, l'obbligo di presentazione di autocertificazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Figline e Incisa Valdarno entro e non oltre il 16 dicembre del primo anno di applicazione della detrazione, indicando l'immobile interessato dando atto che, ove la comunicazione venga presentata oltre il citato termine o non venga presentata, il contribuente non potrà usufruire della detrazione;

Dato atto che occorre fornire evidenza dei servizi indivisibili finanziati con la TASI;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 14 (reg. generale n. 39) del 30.09.2014 il quale la Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti viene nominata Responsabile del Servizio Risorse;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- l'allegato parere rilasciato dal Collegio dei revisori, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, D.ssa Maria Cristina Ielmetti, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, e del Responsabile del Servizio Risorse, D.ssa Maria Cristina Ielmetti, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con n. 11 voti Favorevoli e n. 3 voti Contrari (Lombardi, Naimi, Trambusti), su n. 14 presenti e votanti (in quanto prima della votazione sono entrati in aula i Consiglieri Trambusti, Fabrizi, Sottili, Naimi), voti resi ed accertati come per legge;

DELIBERA

1) Di confermare, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a valere per l'anno 2016:

- **aliquota di base (ordinaria) nella misura dello 0 (zero)** per mille applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito:
- **abitazione principale**, nonché quelle ad essa assimilate, classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e **relative pertinenze**: aliquota nella misura del 2,7 per mille,
- **abitazione principale**, nonché quelle ad esse assimilate, classificata in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e **relative pertinenze**, nonché quelle ad esse assimilate: **ESENTE**, precisando che tra gli immobili assimilati all'abitazione principale troviamo:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture del 22/04/2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
 - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui al comma 8, art. 13, D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni: aliquota nella misura dello 0,4 per mille;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita** fintanto che permane tale condizione, purchè non siano in ogni caso locati : aliquota nella misura dello 0,4 per mille;

- 2) Di stabilire l'importo della detrazione di € 50,00, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per quelli ad essa assimilati, la cui somma delle rendite catastali (abitazione principale più le pertinenze) sia inferiore o uguale ad € 450,00;
- 3) Di stabilire ulteriori detrazioni di Euro 20,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. n. 382/70 oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70;
- 4) Di precisare che le detrazioni di cui ai punti 2) e 3) di cui sopra sono cumulabili;
- 5) Di dare atto altresì che dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo, va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura sopra stabilita, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 6) Di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile rispetta il vincolo posto dall'art. 1, commi 640 e 677, della L. n. 147/2013;
- 7) Di disporre per l'abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100% oppure priva di vista ai sensi della L. n. 382/70 oppure sordomuta ai sensi della L. n. 381/70, l'obbligo di presentazione di autocertificazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Figline e Incisa Valdarno entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento, indicando l'immobile interessato alla detrazione;
- 8) Di dare atto che, ove l'autocertificazione venga presentata oltre il citato termine o non venga presentata, il contribuente non potrà usufruire della detrazione;
- 9) Di individuare quale servizio pubblico indivisibile, alla cui copertura, seppur parzialmente, è diretta la TASI l'illuminazione pubblica e i servizi connessi;
- 10) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Maria Cristina Ielmetti;
- 11) Di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo, entro il 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

**QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Con n. 10 voti Favorevoli e n. 4 voti Contrari (Naimi, Trambusti, Lombardi, Renzi), su n. 14 presenti e votanti, voti resi ed accertati come per legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 17-02-2016

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 17-02-2016

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 41 del 14-03-2016

DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 14-03-2016 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
F.to SIMONI CRISTINA

Il Segretario Generale
F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 380

Figline e Incisa Valdarno, li 04-04-2016

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online per quindici (15) giorni consecutivi dal 04-04-2016 al 19-04-2016, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 380

Figline e Incisa Valdarno, li

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA

ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva: **S**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 14-03-2016

[] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[] per decorrenza di giorni dieci (10) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, li 04-04-2016

Il Segretario Generale
F.to Dott. SACCA' FABIO MARIA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, li 04-04-2016

Il Resp. Segr. Generale
Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA